

**Integrazione alla Nota di approfondimento in merito al procedimento P/2746 : PAUR ex D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis, progetto di "Completamento oltre quota +43 della discarica per rifiuti speciali non pericolosi sita in loc. Porta nei Comuni di Montignoso (MS) e Pietrasanta (LU)". Proponente: Programma Ambiente Apuane S.p.A.- Inchiesta Pubblica istituita - Richiesta chiarimenti**

Al fine di completare il quadro dei profili da tenere in considerazione per le valutazioni di competenza, ad integrazione della precedente nota, si rappresenta quanto segue.

A settembre 2019 il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora MASE) ha provveduto a pubblicare sul proprio portale delle valutazioni e autorizzazioni ambientali il documento denominato "*Indirizzi operativi per l'applicazione dell'art. 27 bis, D.Lgs. n. 152/2006: il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale*", prodotto nell'ambito delle attività della Linea di intervento LQS1 del Progetto CReAMO PA dedicata alle Valutazioni Ambientali.

Tale documento di indirizzo - sebbene, per auto-definizione, non vincolante - costituisce uno strumento di supporto alle attività delle Autorità competenti in materia di VIA e dei Proponenti per l'interpretazione della disciplina in materia di PAUR dettata dall'art. 27 bis, D.Lgs. n. 152/2006, al fine di contribuire ad un'omogenea e corretta applicazione della disciplina di VIA sul territorio nazionale.

Nell'ambito di tale documento si richiamano i margini di azione delle regioni relativi alla disciplina del PAUR ivi comprese, nello specifico, le modalità di consultazione:

*"La normativa in esame, e precisamente l'art. 27 bis, D.Lgs. 152/2006, disciplina i procedimenti autorizzatori di competenza regionale. Il testo, nella sua innovatività e cogenza, incide radicalmente su numerosi aspetti di tali procedimenti, tuttavia – ed è questa l'opportunità che le regioni dovrebbero cogliere – residuano profili procedurali rilevanti che non sono oggetto di disciplina, la cui armonizzazione è rimessa ai singoli ordinamenti regionali. Per tali ragioni, l'art. 27 bis, D.Lgs. 152/2006, non può essere letto separatamente dall'art. 7 bis, D.Lgs. 152/2006, che, disciplinando le competenze regionali in materia di VIA, prevede margini di azione – ancorché differenti rispetto al passato – certamente significativi in relazione alla disciplina del PAUR. È, infatti, ai sensi di tale articolo, e più precisamente, ai sensi del comma 8 «fatto salvo il potere di stabilire regole particolari ed ulteriori per la semplificazione dei procedimenti, per le modalità della consultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati, per il coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di competenza regionale e locale».(par 1.1 del Cap 1. "Introduzione " pag 7).*

Tuttavia con riferimento alla disciplina dell'inchiesta pubblica il documento così argomenta:

*La norma in esame<sup>1</sup> prevede la possibilità di svolgere la fase di consultazione di cui ai commi 4 e 5, nelle forme dell'inchiesta pubblica di cui all'art. 24 bis. Ciò permette di ritenere che, qualora l'autorità competente lo disponga, la fase di consultazione si svolga ai sensi dell'art. 24 bis, comma 1 e non ai sensi dell'art. 27 bis comma 4. Dovranno, dunque, in tal caso applicarsi anche le tempistiche previste dall'art. 24 bis, comma 1, che recita: «1. L'autorità competente può disporre che la consultazione del pubblico di cui all'articolo 24, comma 3, primo periodo, si svolga nelle forme dell'inchiesta pubblica, con oneri a carico del proponente, nel rispetto del termine massimo di novanta giorni [...]. Di conseguenza, in applicazione dell'art. 24 bis, comma 1, qualora l'autorità competente decida di darvi applicazione, l'inchiesta pubblica potrà svolgersi nel rispetto del termine massimo di novanta giorni. Le modalità di svolgimento dell'inchiesta pubblica, nonché le modalità di attivazione di tale opzione procedurale, sono rimesse all'autonomia normativa delle regioni ai sensi dell'art. 7 bis, comma 8, D.Lgs. 152/2006, più volte richiamato. Dunque, se a livello statale tali modalità sono definite all'art. 24 bis, comma 2, questo non trova applicazione in ambito regionale, che, infatti, correttamente non è richiamato dall'art. 27 bis, comma 6. "*

Le predette indicazioni, da un lato, sembrano delineare l'inchiesta regionale come una modalità alternativa di svolgimento della consultazione del pubblico, piuttosto che come un percorso partecipativo e di confronto che ad essa si affianca; dall'altro, individuano nel richiamo espresso

<sup>1</sup> Articolo 27 bis, comma 6: "L'autorità competente può disporre che la consultazione del pubblico si svolga ai sensi dell'articolo 24bis, comma 1, con le forme e le modalità disciplinate dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell'articolo 7bis, comma 8. "

dell' comma 1 dell'articolo 24 bis del d.lgs 152/2006 - operato dall'articolo 27 bis, comma 6 del medesimo decreto - un preciso limite temporale alla disciplina regionale in materia di inchiesta pubblica che, ove disposta, dovrebbe svolgersi nei tempi massimi di 90 giorni (previsti appunto dal citato articolo 24 bis per l'inchiesta pubblica statale).

Resta da chiarire, nelle opportune sedi, l'attualità di una siffatta posizione del Ministero espressa in un documento d'indirizzo, non vincolante, in sede di prima applicazione della disciplina del PAUR.

Ciò anche alla luce del fatto che il combinato disposto dell'articolo 7 bis comma 8 e 27 bis, comma 6 del TUA non individua espressamente tale termine tra quelli perentori non derogabili dalle regioni.

Al riguardo si osserva che, non tutte le normative regionali recepiscono o richiamano tale limite temporale prevedendo, in alcuni casi, termini superiori ai 90 giorni (si veda, ad esempio la normativa della Regione Liguria che rinvia alla Commissario la definizione dei termini di durata dell'inchiesta che non possono superare i 180 giorni salvo motivata proroga per ragioni eccezionali non superiore ai 90 gg)<sup>2</sup>

Dott.ssa Paola Guidelli

---

2 articolo 11 l.r.11/1999